



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI
Settore Regolazione**

ORDINANZA

ATTO N. ORM 542 DEL 23/06/2023

**OGGETTO: VIA VILLINI AMBROGIO NEGRONE
VIA ALBENGA
TEMPORANEA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA
VEICOLARE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICA DEI DISPOSITIVI DI
SICUREZZA DEL CAVALCAVIA N° 10 DI VIA VILLINI AMBROGIO
NEGRONE ALLA PROGRESSIVA KM. 09+313 IN CARREGGIATA EST
DELL'AUTOSTRADA A/10 GENOVA-SAVONA. ORDINANZA DI
REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE MEDIANTE
ISTITUZIONE DI OBBLIGHI E LIMITAZIONI AL TRANSITO PER
DELIMITAZIONE DI AREA DI CANTIERE**

IL DIRIGENTE

Esaminata l'istanza inoltrata dalla società Autostrade per l'Italia S.p.A., PG/2023/278049 del 20/06/2023, con la quale viene richiesta la temporanea modifica della viabilità in un tratto di alcune strade della delegazione di Prà, nel Municipio VII – Ponente, al fine di consentire l'esecuzione di un intervento di riqualifica dei dispositivi di sicurezza del cavalcavia n°10 di via Villini Ambrogio Negrone alla progressiva km. 09+313 in carreggiata est dell'autostrada A/10 Genova – Savona;

Considerato che le lavorazioni saranno articolate in tre differenti fasi, calendarizzate dalla ditta esecutrice dei lavori;

Vista l'autorizzazione all'occupazione suolo pubblico Prot.n. 272794/2023 del 16/06/2023 rilasciata dall'Ufficio Permessi del Municipio VII, competente per territorio;

Atteso che l'esecuzione dei lavori in esame comporterà l'attivazione di un'area di cantiere, nei tratti progressivamente interessati dalle lavorazioni, con restringimento delle corsie di marcia tale da rendere necessaria la contestuale istituzione della circolazione a senso unico alternato;

Ritenuto opportuno istituire la limitazione temporanea della velocità massima a 30 km/h



per tutte le categorie di veicoli, in sostituzione del limite di velocità esistente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 142 comma 2 del vigente Codice della Strada, al fine di garantire condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nonché di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

Constatato che le modifiche viarie in trattazione si rendono necessarie per consentire la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare e pedonale;

Valutato che, per la situazione sopra descritta, appare opportuno provvedere all'adozione di misure a carattere provvisorio, idonee a tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza delle lavorazioni, quali il divieto di sorpasso tra veicoli;

Visto il piano di segnalamento temporaneo specifico per la fase in oggetto "*Planimetria tipo segnaletica; Fase 1 – Cordolo lato SV con movieri; Fase 2 – Cordolo lato GE con movieri; Fase 3 – Muretto lato GE con movieri*" presentato dall'Impresa esecutrice in data 20.06.2023;

Visti inoltre

- il parere di polizia stradale espresso ai sensi della D.D. 117.0.0.5/2013;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 51 comma 10 dello Statuto del Comune di Genova, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 16.02.2010;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

ORDINA

per le motivazioni sopra esposte, con decorrenza immediata e fino al 24/09/2024, in via Villini Negrone, tratto compreso tra via Albenga ed il civico 12 sono stabilite le seguenti prescrizioni:

- limite massimo di velocità di 30 km/h;
- senso unico alternato regolato da movieri;
- divieto di sorpasso;
- divieto di fermata.

Contestualmente, in via Albenga, nel tratto stradale sottostante il viadotto autostradale, è istituito il divieto di fermata.

Nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del



Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019.

All'impresa esecutrice è fatto obbligo di utilizzare personale che abbia ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

I soggetti indicati in premessa, restano responsabili del mantenimento in esercizio ed in perfetta efficienza dei tratti stradali e della prevista segnaletica stradale per tutta la durata dei lavori mantenendo sollevato ed indenne il Comune di Genova da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa e della esecuzione delle lavorazioni.

A lavori ultimati, ovvero in ogni caso ciò si rendesse necessario prima dell'ultimazione dei lavori, la riapertura al transito di tali tratti potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compresa la messa in opera della segnaletica stradale eventualmente rimossa od oscurata per effetto dei lavori.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla presentazione al Comune di Genova, da parte della ditta esecutrice dell'intervento ed entro e non oltre le 24 ore successive dall'inizio dei lavori, della relativa comunicazione.

Qualora non effettivamente accertata dal personale della Civica Amministrazione, la conclusione dei lavori ed il corretto ripristino dei luoghi, come sopra specificato, devono essere comunicati entro e non oltre le 24 ore successive.

Siano ottemperate tutte le prescrizioni disposte dalla Polizia Locale, indicate nel parere allegato al presente provvedimento, la quale potrà adottare ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie.

MANDA

alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza.


IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Varno Maccari

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.



PLANIMETRIA TIPO SEGNALETICA

Fase 1 (cordolo lato Sv) con movieri




NOTA: L'esatta posizione della cartellonistica andrà concordata con l'ente preposto alla viabilità del Comune di Genova



PLANIMETRIA TIPO SEGNALETICA

Fase 2 (cordolo lato Ge) con movieri




NOTA: L'esatta posizione della cartellonistica andrà concordata con l'ente preposto alla viabilità del Comune di Genova



PLANIMETRIA TIPO SEGNALETICA

Fase 3 (muretto rampa Ge) con movieri



NOTA: L'esatta posizione della cartellonistica andrà concordata con l'ente preposto alla viabilità del Comune di Genova